



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Con questo numero anche la newsletter va in vacanza. La pubblicazione riprenderà il 15 settembre 2019. Auguriamo ai nostri lettori buone vacanze e buon riposo, ci rivediamo a settembre con una importante novità.

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

1. Novità legislative.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. sentenza 5 giugno 2019 \(dep. 10 luglio 2019\) nr. 169, Pres. Lattanzi, Rel. Morelli.](#)

Processo penale – Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo – Omesso deposito, da parte dell'imputato, dell'istanza di accelerazione del processo nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001 – esclusione del riconoscimento dell'indennizzo – Illegittimità costituzionale.

La Corte riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

[C. Cost. sentenza 3 aprile 2019 \(dep. 12 luglio 2019\) nr. 176, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.](#)

Processo penale – Impugnazioni – Impugnazione della parte civile – Previsione che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio – Non fondatezza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

COMUNICATI

3. Sezioni Unite.

[Sez. Un., Sent. n. 28910 del 28 febbraio 2019 \(dep. 3 luglio 2019\), Pres. Carcano, Rel. Boni.](#)

Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie - Durata non fissa – Sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 – Conseguenze - Fattispecie di pene accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con riferimento alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, l.g. per il reato di bancarotta fraudolenta come “riformulato” a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che le pene accessorie, per le quali la legge indichi un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice, escluso ogni automatismo, in base ai criteri commisurativi indicati dall'art. 133 cod. pen.

È stato così composto il contrasto interpretativo circa la modalità di computo delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, della l.g., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018, dichiarativa dell'illegittimità dell'ultimo comma della citata norma, nella parte in cui dispone che: «*la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa*», anziché: «*la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In proposito occorre premettere che, in base all'art. 136 Cost., ogni qual volta la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, detta norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ed in forza dei commi 3 e 4 dell'art. 30 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87 *«Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».* Ne discende che il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale si applica con efficacia *ex tunc*.

Nondimeno, occorre evidenziare che la pena è illegale, non solo quando si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge per un determinato reato, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. V Pen., Sent. n. 8639 del 20 gennaio 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 266080; Sez. VI Pen., Sent. n. 32243 del 15 luglio 2014, *ivi*, n. 260326; Sez. II, Sent. n. 12991 del 19 febbraio 2013, *ivi*, n. 255197), ma anche laddove sia influenzata da una norma penale diversa da quella incriminatrice, che incide sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, successivamente caducata.

Le Sezioni Unite hanno così affermato che *«Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione»* (Sez. Un., Sent. n. 42858 del 29 maggio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 260697). E, ancora, che *«nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo»* (Sez. Un., Sent. n. 33040 del 26 febbraio 2015 (dep. 28 luglio 2015), *ivi*, n. 264207). Pronuncia, quest'ultima, in cui si precisa che deve ritenersi illegale la pena determinata dal giudice



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

attraverso un procedimento di commisurazione basato sui limiti edittali in vigore al momento del fatto, successivamente dichiarati incostituzionali, anche qualora la pena inflitta sia ricompresa nei limiti edittali previsti dall'originaria formulazione della previsione normativa, che rivive per effetto della pronuncia d'incostituzionalità (Sez. Un, Sent. n. 33040 del 26 febbraio 2015, cit. rv. n. 264205).

Come pure, si è affermato che la pena applicata con la sentenza di patteggiamento deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale. Ciò anche nel caso in cui il trattamento punitivo sia ricompreso entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione della norma *de qua*, rivissuta per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. Un, Sent. n. 37107 del 26 febbraio 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 264857). Di qui l'illegalità della pena accessoria che sia stata inflitta necessariamente, in assenza di un potere discrezionale di graduazione in capo al giudice, non contemplato dalla norma dichiarata incostituzionale, in misura potenzialmente superiore a quella che la disciplina derivante dall'intervento della Consulta consentirebbe di adeguare in misura inferiore, *in favor* dell'imputato.

Certamente potrebbe eccepirsi in proposito, alla stregua del tenore della norma dell'art.216, ultimo comma, l.g. censurato dalla Consulta, che il giudice del merito abbia operato una valutazione in concreto della congruità del periodo decennale di inabilitazione.

Riguardo alla motivazione concretamente giustificatrice di un assetto sanzionatorio, pur anteriormente obbligatorio, dichiarato incostituzionale, è stato invero ritenuto non illegale l'aumento di pena *ex art.* 99, comma 5, c.p. - disposto in data antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio di tale ipotesi di recidiva - laddove il giudice, anche implicitamente, abbia dato atto della *ratio* fondante tale aumento, riferendosi alla gravità della condotta, alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato (Sez. V Pen., Sent. n. 3799 del 15 gennaio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 272445; Sez. II Pen., Sent. n. 27366 dell'11 maggio 2016, *ivi*, n. 267154; Sez. II Pen., Sent. n. 20205 del 26 aprile 2016, *ivi*, n. 266679; Sez. II Pen., Sent. n. 37385 del 21 giugno 2016, *ivi*, n. 267912).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Appare, però, pressoché inevitabile, nel caso delle pene accessorie *ex art. 216*, ultimo comma, l.g., ritenere illegale una pena graduata necessariamente in misura maggiore di quella che l'attribuzione *ex tunc* del potere di graduazione «*al ribasso*» consentirebbe di infliggere per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La Consulta ha superato lo stallo in cui si era posta in occasione del precedente intervento del 2012, allorquando non aveva rinvenuto nel nostro ordinamento una chiave interpretativa atta a sostituire il trattamento sanzionatorio accessorio per il reato di bancarotta fraudolenta *ex art.216 l.g.*, ritenuto eccessivamente rigido e, in taluni casi, irragionevolmente severo.

Secondo l'orientamento ermeneutico espresso dalla sentenza n. 134 del 2012, ancorato al rigoroso rispetto del principio di legalità, la denuncia della sproporzione del trattamento punitivo, previsto da una determinata norma, presupponeva l'individuazione di un *tertium comparationis* che palesasse la sproporzione e fornisse, al contempo, le «*rime obbligate*» per sopperirvi. Occorreva cioè individuare, all'interno dell'ordinamento, una norma diversa da quella di cui si lamentava l'incostituzionalità, contraddistinta dal medesimo disvalore astratto rispetto alla norma punita in maniera eccessiva, ma il cui trattamento sanzionatorio fosse più mite e, pertanto, costituzionalmente conforme.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018, richiamando il proprio precedente intervento con la pronuncia n. 236 del 2016, ha rimediato la soluzione adottata nel 2012 con la citata sentenza n.134, anche alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto. All'uopo non ravvisando necessaria l'esistenza, nel sistema, di un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi alla prospettazione dichiarata illegittima, come quella prevista da una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*. Si è, di contro, ritenuto sufficiente, per consentire il sindacato e l'intervento sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di reato, che il sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti immuni da vizi di illegittimità, ancorché non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima. Ciò per porre



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

rimedio al *vulnus* riscontrato, evitando di generare vuoti di tutela degli interessi, di volta in volta, tutelati dalla norma incriminatrice attinta dalla pronuncia.

E nel motivare la ricerca di una soluzione costituzionalmente compatibile, seppur non obbligata, tesa a conformare la durata delle pene accessorie in questione con la novellata dizione «*fino a dieci anni*», ha escluso l'adeguatezza del meccanismo previsto dall'art. 37 c.p. che, nel caso in cui la durata della pena accessoria temporanea non sia «*espressamente determinata*», conforma la durata della pena accessoria alla stregua di quella della pena principale. La Corte Costituzionale ha, dunque, ritenuto inadeguata la soluzione che ancora meccanicamente la durata delle pene accessorie in esame a quella della pena detentiva concretamente inflitta, poiché lesiva del legittimo scopo perseguito dalla disposizione impugnata. Previsione il cui vizio consiste, non già nel difetto di proporzionalità della durata decennale delle pene accessorie da essa previste per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta, ma piuttosto nella fissazione di una loro indifferenziata durata legale, che - impedendo al giudice ogni valutazione discrezionale sulla gravità del reato e sulle condizioni personali del condannato - rischia di sfociare nell'inflizione di pene accessorie manifestamente sproporzionate rispetto a quelle sole ipotesi di bancarotta fraudolenta che siano caratterizzate da un disvalore comparativamente lieve.

Al riguardo si evidenzia come «*il sistema della legge fallimentare vigente offre, tuttavia, una diversa soluzione, in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disposizione in questa sede censurata, e di inserirsi al tempo stesso armonicamente all'interno della logica già seguita dal legislatore, al netto del riscontrato vizio di costituzionalità*». E, altresì, si chiarisce come la prospettata soluzione, suscettibile di rivalutazioni da parte del legislatore, in ossequio del principio di proporzionalità, permetta al giudice di determinare in concreto ed autonomamente - prescindendo da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva - la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata, alla stregua degli indici indicati dall'art. 133 c.p. E, dunque, del diverso carico di afflittività, nonché della distinta finalità, caratterizzanti le pene accessorie in questione rispetto alla pena detentiva.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Per converso, secondo una recente pronuncia della Sezione Quinta Penale, del 7 dicembre 2018, seguendo il *dictum* delle Sezioni Unite nella sentenza n. 6240 del 27 novembre 2014, in base alla quale «*sono riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta*», le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 l.f., nella formulazione derivante dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, sono soggette alla disciplina di cui all'art.37 c.p..

Si sottolinea così il riconoscimento della competenza esclusiva del giudice del processo principale a valutare il modo in cui il sistema normativo reagisce alla sentenza costituzionale di accoglimento, considerando lo *jus superveniens* come una nuova previsione normativa e, dunque, quale nuova ipotesi di pena accessoria soggetta alla regola conformativa dell'art. 37 c.p.

Assunto che sembra essere vanificato, però, dalle ragioni fondanti la succitata pronuncia della Corte Costituzionale che, nella ricerca, all'interno del sistema, del frammento integrativo della norma sanzionatoria per sostituire quello colpito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ha escluso che la soluzione alternativa basata sul meccanismo dell'art. 37 c.p. sia adeguata ad assicurare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore

Nel richiamare i compiti del Giudice ordinario, la Consulta ha precisato che «*la regola residuale di cui all'art.37 cod. pen. continuerà dunque a non operare rispetto all'art.216, u. c. della legge fallimentare come risultante dalla presente pronuncia*», considerato quale *lex specialis*, così prendendo le distanze dall'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2015. Orientamento che, peraltro, non ha costituito «*diritto vivente*» impermeabile a considerazioni interpretative della Corte costituzionale, in quanto contrastato – *ex ante* introduzione dell'art.618, comma 1-bis, c.p.p. - da una sentenza successiva promanante da sezione semplice (Sez. III Pen., Sent. n. 4916 del 14 luglio 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 269263), in base alla quale le pene accessorie temporanee, conseguenti la condanna per reati tributari previste dall'art. 12 del d.lgs. n.74 del 2000 hanno limiti edittali con un minimo e un



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

massimo prefissato dal legislatore, in relazione alle quali non opera il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale, spettando al giudice, nell'ambito dell'intervallo temporale indicato, determinare la concreta durata della pena accessoria da irrogare.

L'informazione provvisoria di tale pronuncia è stata già pubblicata nella Newsletter n. 636, mentre l'ordinanza di rimessione n. 56458, emessa dalla Sez. V Pen. il 12 dicembre 2018 (dep. 14 dicembre 2018), Pres. Vessichelli, Rel. Scotti, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 60.

[Sez. Un., Sent. n. 28909 del 27 luglio 2018 \(dep. 3 luglio 2019\), Pres. Carcano, Rel. Fidelbo.](#)

Competenza per materia - Incompetenza - Rilevabilità - Reati di competenza del giudice di pace - Declinatoria di competenza da parte del giudice togato in ogni stato e grado del processo – Ammissibilità – Limiti - Reato di competenza del giudice di pace attratto per connessione - Venir meno del vincolo - “*Perpetuatio iurisdictionis*” - Sussistenza - Condizioni.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen., che consente la rilevabilità dell'incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza; tuttavia, nel caso in cui il giudice togato riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, resta ferma la sua competenza per effetto del principio della “*perpetuatio iurisdictionis*”, purché l'originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia un effetto determinato da acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

È stato così composto il contrasto interpretativo sull'art 48 D. lgs. 274/2000 in relazione agli artt. 23 e 521, comma 1, c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Preliminarmente si rileva che, per giurisprudenza costante, la competenza del giudice superiore rispetto a reati che *ab origine* rientrerebbero in quella del giudice di pace è riconosciuta, *ex art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000*, quando il primo proceda per reati di competenza propria connessi a quelli di competenza del giudice di pace ed unicamente allorquando ricorra l'ipotesi della connessione per concorso formale, ossia derivante dalla commissione di più reati con una sola azione (concorso formale).

Negli altri casi il giudice superiore è incompetente per materia, pur potendo decidere esclusivamente su un reato di competenza del giudice di pace o per errore nell'originaria attribuzione di competenza, o all'esito di sviluppi processuali quali la assoluzione dal reato che aveva determinato la *vis atractiva*, oppure la derubricazione di reato inizialmente rientrante nella competenza per materia del giudice superiore.

Sui limiti e sulle modalità di rilevazione di ufficio o deduzione di tali tipi di incompetenza per materia, alla stregua di un primo indirizzo giurisprudenziale, un primo aspetto in rilievo è quello concernente la fondatezza o no della tesi della natura speciale della *regula juris* del richiamato art. 48. rispetto ai principi generali del codice di rito in tema di rilevabilità della competenza per eccesso. Da cui discende l'ulteriore questione sui limiti di deducibilità dell'incompetenza per materia in favore del giudice di pace, inesistenti alla luce dell'art. 48, in cui si stabilisce che la competenza di quest'ultimo sia dichiarata «*in ogni stato e grado del processo*», mentre, secondo diversi assunti, individuati con la sanzione della decadenza, si sostiene «*entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1*» c.p.p., secondo la regola generale del codice, con una disposizione che tratta uniformemente - in deroga al principio generale della rilevabilità di ufficio della incompetenza per materia, in ogni stato e grado del processo - i casi di incompetenza per territorio, di incompetenza per connessione e di incompetenza per materia per eccesso.

La giurisprudenza dominante si è espressa a favore di tale ultimo indirizzo, a partire dalla sentenza delle Sez. V Pen., n. 13827 del 6 marzo 2007, in *C.E.D. Cass.* n. 236531, a cui si sono conformate Sez. III Pen., Sent. n. 31484 del 12 giugno 2008, *ivi*, n. 240752; Sez. V Pen., Sent. n. 15727 del 22 gennaio 2014, *ivi*, n. 260560; Sez. V Pen., Sent. n. 25499 del 27 marzo 2015, *ivi*, n. 265144, ove si puntualizza come la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

previsione di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000 non deroghi al regime della non rilevanza d'ufficio dell'incompetenza per materia del Tribunale a favore del giudice di pace e come la sua funzione sia solo quella di stabilire che il giudice, qualora debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice di pace, provveda con sentenza, trasmettendo gli atti al p.m. e non direttamente al giudice di pace. Assunto a cui ha aderito Sez. V Pen., Sent. n. 4673 del 25 novembre 2016 (non massimata).

In ordine alla peculiare fattispecie della competenza del giudice inferiore che venga a profilarsi per effetto di una determinazione del giudice dell'appello (mediante riqualificazione dell'iniziale ipotesi di reato), si richiama, altresì, Sez. III Pen., Sent. n. 21257 del 5 febbraio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 259655, circa la non rilevanza della incompetenza – per decorrenza dei termini di legge - e del potere-dovere del giudice dell'appello di decidere nel merito, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 74 del 2000 (in base al quale, tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice, si ha connessione unicamente - come sopra già evidenziato - nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione), nonché Sez. V Pen., Sent. n. 42827 del 16 luglio 2014, *invi*, n. 262114.

In base all'opposto orientamento, la violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (*ex art. 48*) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente (Sez. III Pen., Sent. n. 12636 del 2 marzo 2010, in *C.E.D. Cass.* n. 246816).

Si consideri inoltre Sez. V Pen., Sent. n. 43486 del 7 aprile 2014 (non massimata), concernente una fattispecie in cui era stato dichiarato prescritto in appello, il reato che aveva esercitato la *vis attractiva*, dinanzi al tribunale, di reati di competenza del giudice di pace, per i quali ultimi dinanzi alla Corte territoriale era stata eccepita la incompetenza per materia, rigettata sul presupposto della *perpetuatio jurisdictionis*, originariamente radicata in ragione della connessione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000. La Cassazione ha escluso che ricorresse, tra i reati contestati, connessione ai sensi del suddetto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

art. 6, ed ha affermato che l'incompetenza per eccesso doveva essere rilevata dal giudice dell'appello ai sensi dell'art. 48 che è norma speciale rispetto al regime ordinario dettato dall'art. 23 del codice di rito. Assunto rispetto al quale la Corte costituzionale, nella ordinanza n. 144 del 2011, relativa a questione di legittimità posta dal tribunale che giudicava in ordine a fattispecie di competenza del giudice di pace (a seguito di separazione dal procedimento relativo ad altro reato di competenza del tribunale e non connesso ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000), l'ha dichiarata inammissibile per irrilevanza derivante da incompetenza per materia, evidenziando che l'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000 è disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso (ex art. 23, comma 2, c.p.p.) e impone al giudice superiore nella situazione di dovere dichiarare la propria incompetenza senza limiti di fasi o gradi.

Di qui l'ulteriore profilo di contrasto ermeneutico circa la rilevanza della incompetenza per eccesso, sul presupposto della natura derogatoria dell'art. 48 cit., con riguardo alle ipotesi determinanti tale situazione.

La prima afferisce all'incompetenza derivante dalla rilevazione della mancanza di connessione, da dichiararsi, in favore del giudice di pace, in ogni stato e grado. Situazione a cui può equipararsi quella in cui, pur non essendo in contestazione l'originaria attribuzione per connessione, tuttavia per il reato di competenza del giudice superiore intervenga una decisione di proscioglimento, ponendosi quale effetto della sentenza in questione, il tema della eventuale *perpetuatio jurisdictionis* in favore del giudice superiore con riferimento all'ulteriore reato di competenza del giudice di pace rimasto da giudicare. Evenienza affrontata e risolta negativamente da Sez. V Pen., n. 37207 del 26 aprile 2017 (non massimata), in cui si afferma che il dovere del giudice di dichiarare, in ogni stato e grado del processo, ex art. 48 cit., l'incompetenza del giudice superiore concerne l'ipotesi di reati *ab origine* di competenza del giudice di pace, ma giudicati dal giudice superiore, per effetto della attrazione della competenza esercitata dal reato più grave, per il quale, in appello, intervenga pronuncia di proscioglimento. Analogamente, Sez. V Pen., Sent. n. 42827 del 16 luglio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 262114.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Conformemente la Corte Costituzionale, nella ordinanza n. 318 del 2010, ha sostenuto che è priva di fondamento la tesi d'una *perpetuatio iurisdictionis*, utile a conservare la competenza del giudice superiore pur dopo la decisione assolutoria, concernente i reati muniti di *vis atractiva* nella fase iniziale del giudizio. In questa pronuncia si richiama la precedente ordinanza n. 252 del 2010, che aveva rilevato come la disciplina ordinaria dell'incompetenza per eccesso (ex artt. 23, comma 2, e 521, comma 1, c.p.p.) sia derogata, per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, nell'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, ove è stabilito che il giudice, qualora «*in ogni stato e grado del processo*» constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Alla prospettazione relativa all'assenza di limiti per la rilevazione della incompetenza per mancanza di connessione, sembrerebbero contrapporsi Sez. III Pen., Sent. n. 21257 del 5 febbraio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 259655 e Sez. V Pen., Sent. n. 42827 del 16 luglio 2014, *ivi*, n. 262114, sopra richiamate, in cui si ritiene recessiva la questione della rilevazione della incompetenza per mancanza del requisito della connessione ex art. 6 del d.lgs. n. 74 del 2000, secondo la previsione dell'art. 48, rispetto a quella "pregiudicante" del mancato rispetto dei termini di rilevazione posti dagli artt. 23 e 521 c.p.p. In base a tali pronunce, l'incompetenza del giudice superiore derivante da una determinazione del giudice dell'appello (per riqualificazione in ipotesi di competenza del giudice inferiore), comporterebbe l'operatività del complesso sistema di previsioni di cui agli artt. 23 e 521 c.p.p., che determina la prevalenza del dovere del giudice dell'appello di decidere nel merito, senza poter più rilevare la propria incompetenza per materia. Ciò in quanto l'art. 24 c.p.p. - norma da ritenersi di portata generale - blinderebbe la competenza del giudice dell'appello a provvedere sul merito in tutti i casi in cui il codice di rito prevede limiti temporali di deducibilità della incompetenza (per territorio, per connessione e per materia per eccesso), non rispettati.

Vero è che rispetto agli effetti della riqualificazione in reato di competenza del giudice di pace, sulla competenza del tribunale precedente si è palesato un contrasto anche in assenza della questione della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

connessione *ex art. 6*. Si ha riguardo all'ipotesi in cui il tribunale, quale giudice di primo grado, abbia operato una riqualificazione giuridica del reato di propria competenza, trasformandolo in contestazione di competenza del giudice di pace. Secondo alcune pronunce di legittimità, in tal caso non viene in considerazione il problema della rilevazione senza limiti della incompetenza, essendo preminente, sull'art. 48, il dato codicistico della necessaria eccezione nel termine dell'art. 491 c.p.p. (Sez. V, Sent. n. 25499 del 27 marzo 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 265144; Sez. V Pen., Sent. n. 42827 del 16 luglio 2014, *ivi*, n. 262114; Sez. V Pen., Sent. n. 44995 del 29 settembre 2016 (non massimata).

Di contro, la Corte costituzionale nella ordinanza n. 252 del 2010, ha dichiarato inammissibile una questione sollevata, per difetto di rilevanza derivante dalla incompetenza per materia del tribunale remittente, il quale aveva prospettato la possibilità di una riqualificazione del reato, affermando che la competenza del giudice di pace comporta l'operatività della disposizione di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, in cui - in deroga alla disciplina generale relativa all'incompetenza per eccesso *ex artt. 23, comma 2, e 521, comma 1, c.p.p.* - si stabilisce che, «*in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero*»

L'ordinanza di rimessione n. 35293 emessa dalla Sez. V Pen. il 14 giugno 2018 (dep. 24 luglio 2018), Pres. Vessiceli, Rel. De Gregorio, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 53.

[Sez. Un., Sent. n. 28908 del 27 luglio 2018 \(dep. 3 luglio 2019\), Pres. Carcano, Rel. Fidelbo.](#)

Competenza per materia - Incompetenza - Rilevabilità – Reati di competenza del giudice di pace - Declinatoria di competenza da parte del giudice togato in ogni stato e grado del processo – Ammissibilità – Limiti - Riqualificazione di un reato di competenza del tribunale in un reato di competenza del giudice di pace – “*Perpetuatio iurisdictionis*” - Sussistenza - Condizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen., che consente la rilevabilità dell'incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza; tuttavia, nel caso in cui il giudice togato riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, resta ferma la sua competenza per effetto del principio della “*perpetuatio iurisdictionis*”, purché l'originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia un effetto determinato da acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale afferente all'interpretazione riguarda dell'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000 in relazione agli artt. 23 e 521, comma 1, c.p.p.

In via preliminare si evidenzia che, per giurisprudenza costante, la competenza del giudice superiore rispetto a reati che in origine rientrerebbero in quella del giudice di pace è riconosciuta, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, laddove il primo proceda per reati di competenza propria connessi a quelli di competenza del giudice di pace ed unicamente nel caso in cui sussista una connessione derivante dalla commissione di più reati con una sola azione (concorso formale). Diversamente, il giudice superiore è incompetente per materia, pur potendosi trovare a decidere su un reato di competenza del giudice di pace o per errore nell'originaria attribuzione di competenza, o all'esito di sviluppi processuali quali la assoluzione dal reato che aveva comportato la *vis attractiva*, oppure la riqualificazione giuridica di un reato originariamente rientrante nella competenza per materia del giudice superiore.

Una prima questione concerne la fondatezza o no della tesi della natura speciale della *regula juris* del richiamato art. 48 rispetto ai principi generali posti nei citati articoli del codice di rito in tema di rilevabilità della competenza per eccesso. Da cui discende quella riguardante i limiti di deducibilità della incompetenza per materia in favore del giudice di pace, inesistenti in base all'art. 48, in cui si stabilisce che la competenza di quest'ultimo sia dichiarata «*in ogni stato e grado del processo*». Mentre, secondo diversi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

assunti, individuati con la sanzione della decadenza, «entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1» c.p.p., alla luce della regola generale del codice, con disposizione che tratta uniformemente - in deroga rispetto al principio generale della rilevabilità di ufficio della incompetenza per materia, in ogni stato e grado del processo - i casi di incompetenza per territorio, di incompetenza per connessione e di incompetenza per materia per eccesso.

La giurisprudenza dominante si è espressa a favore di tale seconda tesi a partire dalla pronuncia della Sez. V Pen., n. 13827 del 6 marzo 2007, in *C.E.D. Cass.* n. 236531, a cui si sono uniformate Sez. III Pen., Sent. n. 31484 del 12 giugno 2008, *ivi*, n. 240752; Sez. V Pen., Sent. n. 15727 del 22 gennaio 2014, *ivi*, n. 260560; Sez. V Pen., Sent. n. 25499 del 27 marzo 2015, *ivi*, n. 265144. Sentenza, quest'ultima, in cui si precisa come il disposto di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000 non deroghi al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, essendo la sua funzione esclusivamente quella di stabilire che il giudice, qualora debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice di pace, la dichiari con sentenza e trasmettendo gli atti al P.M. e non direttamente al giudice di pace. Orientamento a cui ha aderito Sez. V, Sent. n. 4673 del 25/11/2016 (non massimata).

In ordine alla peculiare fattispecie della competenza del giudice inferiore che venga a profilarsi per effetto di una determinazione del giudice dell'appello, mediante riqualificazione della originaria ipotesi di reato, si richiama Sez. III Pen., Sent. n. 21257 del 5 febbraio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 259655, in termini di non rilevabilità della incompetenza – per decorrenza dei termini di legge - e del poterdovere del giudice dell'appello di decidere nel merito anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 74 del 2000 (in base al quale i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione soltanto nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione). In senso conforme si consideri anche Sez. V Pen., Sent. n. 42827 del 16 luglio 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 262114.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

In termini contrapposti si è espressa Sez. III, Sent. n. 12636 del 2 marzo 2010, in *C.E.D. Cass.* n. 246816,

secondo la quale la violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (ex art. 48, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente. Si richiama, altresì, Sez. V, n. 43486 del 7 aprile 2014, (non massimata), afferente all'ipotesi in cui era stato dichiarato prescritto, in appello, il reato che aveva esercitato la *vis attractiva*, dinanzi al tribunale, di reati di competenza del giudice di pace. Per i quali ultimi, innanzi alla Corte distrettuale era stata eccepita l'incompetenza per materia, rigettata sul presupposto della *perpetuatio jurisdictionis*, originariamente radicata in ragione della connessione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000. La Cassazione ha in questo caso escluso che ricorresse, tra i reati contestati, connessione ai sensi del citato art. 6, sostenendo che l'incompetenza per eccesso doveva essere rilevata dal giudice dell'appello ai sensi dell'art. 48, da ritenersi norma speciale rispetto al regime ordinario dettato dall'art. 23 c.p.p. Conformemente la Corte costituzionale, nella ordinanza n. 144 del 2011, relativa a questione di legittimità posta dal tribunale che giudicava in ordine a fattispecie di competenza del giudice di pace (a fronte di separazione dal procedimento relativo ad altro reato di competenza del tribunale, non connesso ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000) l'ha dichiarata inammissibile, per irrilevanza derivante dalla incompetenza per materia, affermando che l'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000 è disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina dell'incompetenza per eccesso ex art. 23, comma 2, c.p.p. Ragione per cui il giudice superiore è nella situazione di dovere dichiarare la propria incompetenza senza limiti di fasi o gradi.

Un ulteriore profilo di contrasto interpretativo afferisce alla rilevabilità della incompetenza per eccesso, non già dal punto di vista dei limiti temporali di deducibilità, bensì - sul presupposto della natura derogatoria dell'art. 48 - con riferimento ai casi che hanno determinato l'incompetenza per eccesso. Si richiama l'ipotesi in cui il Tribunale, giudice di primo grado, abbia operato una riqualificazione giuridica



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

di reato originariamente di propria competenza, trasformandolo in contestazione di competenza del giudice di pace. Nella richiamata sentenza Sez. III Pen., n. 21257 del 5 febbraio 2014 cit, n. 259655 si afferma, con riferimento alla fattispecie della riqualificazione del reato in sentenza da parte della Corte d'appello, che trovano applicazione gli artt. 23 e 521, comma 1, c.p.p., e così l'incompetenza per materia è rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, fatta eccezione per il caso in cui il reato appartenga alla cognizione di un giudice di competenza inferiore.

Si sostiene cioè che l'art. 24 c.p.p. integri norma di carattere generale, avente la forza di blindare la competenza del giudice dell'appello a provvedere sul merito in tutte le ipotesi in cui il codice di rito prevede limiti temporali di deducibilità dell'incompetenza (per territorio, per connessione e per materia per eccesso), non rispettati. La predetta interpretazione risulterebbe suffragata dalla direttiva 1 della legge delega all'emanazione del codice di rito, laddove, per esigenze di celerità, è stata generalizzata la disciplina contenuta nell'art. 36, primo comma, del codice del 1930, che, in ipotesi di incompetenza per eccesso del Tribunale, prevedeva che la Corte di Appello, nonostante un'eventuale eccezione formulata in tal senso, non annullasse la sentenza del Tribunale ma dovesse pronunciare nel merito in secondo grado. Né contro tale assunto potrebbe invocarsi l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, il quale prevede che, *«in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero»*. Disposizione da coordinare con quelle di cui agli artt. 23 e 24 c.p.p. e, dunque, da interpretare nel senso che non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del Tribunale a favore del giudice di pace, ma stabilisce meramente che, qualora il giudice, secondo le regole fissate nel codice di rito, debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice di pace, provveda mediante sentenza, trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace. Precisazione necessaria alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 76 e 214 del 1993, come pure, n. 70 del 1996), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

c.p.p. nella parte in cui dispongono che, in caso di dichiarazione di incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Pur diversamente argomentando, addiviene alla stessa conclusione la Sez. V Pen., Sent. n. 42827 del 16 luglio 2014, già citata, che hanno chiarito come la previsione dell'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000 non escluda l'interpretazione della norma come riferita al caso in cui il reato sia stato originariamente contestato in termini che lo riconducono alla competenza del giudice di pace, e non anche al caso nel quale detta attribuzione di competenza discenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, intervenuta nel corso del procedimento.

In quest'ultimo senso sono stati richiamati i principi affermati da questa Corte in tema d'inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale alle pene proprie del giudice di pace, anche ove irrogate da un giudice diverso, in relazione a reati di competenza del giudice inferiore (Sez. IV, Sent. n. 41702 del 20 settembre 2004, in *C.E.D. Cass.* n. 230274), anche nel caso in cui ciò avvenga a seguito di una diversa qualificazione giuridica dei fatti (Sez. V Pen., Sent. n. 3198 del 28 settembre 2012 (dep. 22 gennaio 2013), in *C.E.D. Cass.* n. 254382). Principi che sarebbero funzionali esclusivamente all'ipotesi che il giudice superiore possa continuare ad avere legittima cognizione di reati che solo successivamente al rinvio a giudizio siano stati qualificati in termini corrispondenti alla competenza del giudice di pace. In senso conforme Sez. III Pen. Sent. n. 31484 del 12 giugno 2008, in *C.E.D. Cass.* n. 240752; Sez. V Pen. Sent. n. 15727 del 22 gennaio 2014, *ivi*, n. 260560; Sez. V Pen., Sent. n. 25499 del 27 marzo 2015, *ivi*, n. 265144; Sez. V Pen., Sent. n. 4673 del 25 novembre 2016 (non massimata).

In termini opposti si consideri Sez. III Pen., Sent. n. 12636 del 2 marzo 2010 (dep. 1° aprile 2010), in *C.E.D. Cass.* n. 246816, secondo la quale la violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (ex art. 48, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Analogamente la Corte costituzionale, nella ordinanza n. 252 del 2010, ha dichiarato inammissibile una questione sollevata, per difetto di rilevanza derivante dalla incompetenza per materia del tribunale remittente, il quale aveva prospettato, a tali fini la possibilità di una riqualificazione del reato, sostenendo che la competenza del giudice di pace comporta l'operatività dell'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, che deroga alla disciplina generale relativa all'incompetenza per eccesso ex artt. 23, comma 2 e 521, comma 1, c.p.p. e stabilisce che, «*in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero*».

Né può sottacersi l'ulteriore contrasto interpretativo nel caso in cui il giudice superiore, originariamente investito della competenza a decidere, per effetto della attrazione esercitata da reato più grave anche sul reato di competenza del giudice di pace, abbia pronunciato il proscioglimento per quest'ultimo.

La questione della eventuale *perpetuatio jurisdictionis* in favore del giudice superiore con riguardo all'altro reato di competenza del giudice di pace rimasto da giudicare è stata risolta negativamente, oltre che dalla già menzionata sentenza della Sez. III Pen., n. 12636 del 2 marzo 2010, secondo cui la violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con e restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente, anche dalla pronuncia della Sez. V, n. 43486 del 7 aprile 2014 e dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 318 del 2010, che - richiamando anche l'ordinanza 252 del 2010- ha, sostenuto essere priva di fondamento la tesi d'una *perpetuatio iurisdictionis*, utile a conservare la competenza del giudice superiore pur dopo la decisione assolutoria concernente i reati muniti di *vis attractiva* nella fase iniziale del giudizio.

[Sez. Un., Sent. n. 30475 del 30 maggio 2019 \(dep. 10 luglio 2019\), Pres. Carcano, Rel. Montagni.](#)

Stupefacenti - Coltivazione di piante da stupefacenti - Prodotti derivati della cannabis sativa L.

- Commercializzazione – Applicabilità della legge n. 242 del 2016 - Esclusione – Reato di cui



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Perdurante configurabilità - Concreta efficacia drogante - Necessità.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che le condotte di cessione, vendita e, in genere, di commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di *cannabis sativa* L. non rientrano nell'ambito di applicabilità della legge 2 dicembre 2016, n. 242 ed integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309 anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, della citata legge, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine alla corretta applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Invero, un primo orientamento giurisprudenziale ha fornito risposta negativa al quesito se la citata legge consenta anche la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (*hashish* e *marijuana*), ritenendo che detta normativa disciplini unicamente la coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate, soltanto per i fini commerciali di cui all'art. 1, comma 3, tra cui non può ricomprendersi la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. All'uopo specificando che i valori di tolleranza di THC consentiti dall'art. 4, comma 5, L. n. 242 del 2016 (0,2-0,6%) concernono esclusivamente il principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non il prodotto oggetto di commercio. Ne discende che, la detenzione e la commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla richiamata legge, costituiti dalle infiorescenze (*marijuana*) e dalla resina (*hashish*), restano, di contro, sottoposte alla disciplina di cui al d. P. R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cfr. Sez. VI Pen., Sent. n. 56737 del 27 novembre 2018; Sez. IV Pen, Sent. n. 34332 del 13 giugno 2018, Sez. VI Pen., Sent. n. 52003 del 2018). Segnatamente, la *cannabis sativa* L, poiché contenente il principio attivo delta-9-THC, ha natura di sostanza stupefacente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d. P. R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 3, d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79. L'allegata tabella II ricomprende la *cannabis* in tutte le sue possibili varianti e forme



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

di presentazione, nonché tutti i preparati che la contengano. La suddetta normativa, afferendo solo alla condotta di coltivazione, non ha determinato, pertanto, la ridefinizione della natura di stupefacente dei derivati della coltivazione. Coltivazione consentita per le finalità tassativamente enunciate dalla legge n. 242 del 2016, all'art. 1, comma 3, dal novero delle quali esula il commercio delle infiorescenze e della resina.

Da ciò deriva che la citata legge non ha introdotto il principio di liceità delle condotte di detenzione e cessione della *marijuana* e dell'*hashish*, quali derivati della coltivazione di *cannabis sativa* L e, dunque, la commercializzazione di tali sostanze, laddove palesino un effetto drogante rilevabile, integra, a tutt'oggi, gli estremi del reato di cui all'art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990, che non è stato abrogato *in parte qua*. Nondimeno, si evidenzia che i controlli previsti dalla legge del 2016 circa il tasso di THC concernono il coefficiente di principio attivo presente nelle piante in coltivazione e non nei prodotti finiti ed incidono unicamente sulla posizione dell'agricoltore. Anche in tali termini si esclude qualsivoglia interferenza della legge n. 242 del 2016 con la disciplina delle condotte di detenzione e cessione, oggetto del testo unico in materia di stupefacenti (Sez. VI, Sent. n. 56737 del 27 novembre 2018, cit.).

L'opposto indirizzo sostiene che è nella natura dell'attività economica che i prodotti della "filiera agroindustriale della canapa", che la legge espressamente mira a promuovere, siano commercializzati.

A tale riguardo evidenziando come la citata legge n. 242 del 2016 si rivolga ai produttori e alle aziende di trasformazione e non alle attività successive semplicemente perché non vi è nulla da disciplinare rispetto ad esse. Dalla desunta liceità della coltivazione della *cannabis*, si fa ovviamente discendere la liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,6%, poiché essi non possono più essere giuridicamente ritenuti sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del d. P. R. n. 309 del 1990.

La fissazione del limite dello 0,6% di THC rappresenta, per il legislatore, un equilibrato contemperamento tra le esigenze precauzionali per la salvaguardia della salute e dell'ordine pubblico e quelle relative alla commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni. La percentuale dello 0,6% di THC integra il limite minimo, al di sotto del quale i possibili effetti della *cannabis* non possono essere



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

giuridicamente considerati psicotropi o stupefacenti. Ne consegue che, ove sia incontrovertibile che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite *ex lege* n. 242 del 2016, deve escludersi la responsabilità penale sia dell'agricoltore sia del commerciante, anche in caso di superamento del limite dello 0,6%, essendo ammissibile esclusivamente un sequestro in via amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 7, I. n. 242 del 2016 (Sez. VI Pen., Sent. n. 4920 del 29 novembre 2018, dep. 2019).

L'informazione provvisoria è stata già pubblicata nella Newsletter n. 69, mentre l'ordinanza di rimessione n. 8654, emessa dalla Sez. IV Pen., l'8 febbraio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), Pres. Ciampi, Rel. Di Salvo, è stata pubblicata nella Newsletter n. 63.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 29284 del 4 giugno 2019 \(dep. 4 luglio 2019\), Pres. Izzo, Rel. Picardi.](#)

Patrocinio a spese dello Stato – Istanza di ammissione- Falsità o incompletezza dell'autocertificazione – Redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge - Inammissibilità – Revoca in caso di ammissione pregressa – Limiti.

La Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

“Se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull'ammissibilità dell'istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002”.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 28 maggio 2019 – 3 luglio 2019 n. 28782 – Pres. Dovere – Rel. Montagni.](#)

Legittima difesa – Eccesso colposo – Artt. 52 e 55 c.p. – Legge 36/2019 – Disposizione più favorevole – Applicazione retroattiva.

Il disposto di cui agli artt. 52 e 55 c.p., così come modificati dalla legge 36/2019, è disposizione più favorevole rispetto alla precedente e, pertanto, la stessa, ex art. 2 c. 4 c.p., può trovare applicazione retroattiva anche rispetto a fatti anteriormente commessi.

[Sez. IV, sentenza 30 maggio 2019 – 3 luglio 2019 n. 28791 – Pres. Fumu – Rel. Tanga.](#)

Ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie – Art. 135 c.p. – Decreto penale di condanna.

In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la disciplina introdotta dall'art.1 comma 53 legge 23 giugno 2017 n.103 trova applicazione solo nel caso di procedimento per decreto penale e ciò non viola il principio di cui all'art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.

[Sez. IV, sentenza 11 giugno 2019 – 3 luglio 2019 n. 28900 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.](#)

Sospensione condizionale della pena – Art. 165 c.p. – Applicazione.

La richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, determina, *ipso facto*, un implicito consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

primo, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI sent. 10 aprile 2019 – 4 luglio 2019 n. 29346, Pres. Petitti, Rel. Vigna.](#)

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Partecipazione – Elemento materiale – Esigenza di individuare un concreto contributo causale.

In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorte.

[Sez. II sent. 12 giugno 2019 – 2 luglio 2019 n. 28847 Pres. Gallo, Rel. Monaco.](#)

Danneggiamento ex art. 635 c.p. – Delitto di percosse ex art. 581 c.p. assorbito come elemento costitutivo del reato nella sua attuale configurazione.

Il reato di percosse deve ritenersi assorbito nel reato di danneggiamento. Nell'attuale configurazione del danneggiamento, quella che prima era una circostanza aggravante speciale, cioè l'aver commesso il fatto con violenza alla persona o con minaccia, è ora elemento costitutivo del reato. La violenza e la minaccia, d'altro canto, hanno rilievo come modalità della condotta e quello che rileva, anche in assenza di un nesso teleologico tra la condotta violenta e l'evento produttivo del danno, è la contestualità di una di queste con l'azione di danneggiamento. In tale contesto, pertanto, le percosse - che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi ma solo sensazioni



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

dolorifiche - possono quindi coincidere con la violenza alla persona prevista per il reato di danneggiamento e per tale delitto, previsto dall'art. 581 c.p., è possibile ipotizzare la fusione nell'unica fattispecie criminosa del danneggiamento.

Sez. V sent. 22 marzo 2019 – 4 luglio 2019 n. 29361, Pres. Morelli, Rel. Brancaccio.

Falso ideologico – Contenuto equivoco del modulo prestampato – Necessarietà della prova del dolo.

L'elemento soggettivo del reato di falso ideologico non può diventare, in una discutibile ottica ermeneutica prevalentemente formale, quasi un fattore connaturato ed automatico alla realizzazione della condotta oggettiva di cui si compone la fattispecie, ma deve essere oggetto di una verifica e di una indagine specifica da parte del giudice. Qualora sussista un elemento concreto da cui è verosimile e plausibile desumere che l'autore della condotta di reato abbia potuto trarre un convincimento inesatto del contenuto della sua dichiarazione autocertificativa - come è nel caso di equivoca composizione lessicale e strutturale del modulo prestampato in cui si inserisce un'autocertificazione mendace - la prova del necessario coefficiente soggettivo volontaristico del dolo del delitto di cui all'art. 483 c.p. non si può dire raggiunta, in assenza di ulteriori, diversi elementi dai quali sia possibile desumerlo.

Sez. II sent. 27 marzo 2019 – 8 luglio 2019 n. 29657 Pres. Cervadoro, Rel. Pellegrino.

Invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. – Elementi costitutivi.

Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, *contra ius* in quanto privo del diritto di accesso. La conseguente "occupazione" si deve ritenere, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha comunque natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

dall'edificio o dal terreno occupato con la sentenza di condanna. E, dopo la pronuncia della sentenza, la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.

[Sez. VI sent. 30 aprile 2019 – 1 luglio 2019 n. 28516, Pres. Mogini, Rel. Calvanese.](#)

Mancata esecuzione dolosa id un provvedimento del giudice – Previsione di cui all'ottavo comma art. 388 c.p. – Elemento materiale.

Ai fini della sussistenza del reato previsto dal comma sesto (ora ottavo) dell'art. 388 c.p., l'invito dell'ufficiale giudiziario al debitore deve contenere "espressamente" l'avvertimento della sanzione penale per l'omessa o falsa dichiarazione nonché l'indicazione, anche essa espressa, del termine entro il quale tale dichiarazione deve essere resa. La norma incriminatrice non può che essere letta in logica correlazione con la parallela e contestualmente introdotta norma di cui all'art. 492 c.p.c., che prevede espressamente che l'invito deve contenere il detto avvertimento. Senza tali contenuti verrebbe meno il senso della previsione della doverosità dell'avvertimento in questione. Quindi l'avvertimento, di cui al combinato disposto dell'art. 492 c.p.c. e dell'art. 388 cit., costituisce un requisito essenziale della specifica procedura esecutiva incidentale e condizione di apprezzabilità penale della condotta omissiva o mendace del destinatario dell'intimazione-invito dell'ufficiale giudiziario.

[Sez. VI sent. 27 marzo 2019 – 8 luglio 2019 n. 29887, Pres. Petruzzellis, Rel. Di Stefano.](#)

Peculato – Elemento oggettivo – Mera irregolare tenuta della documentazione contabile - Rilevanza.

Il reato di peculato consiste nell'appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per motivi di ufficio e non nella irregolarità della tenuta della documentazione contabile. Quest'ultima circostanza può certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione per cui, quindi, giustificherà un accertamento ma non sarà certamente la prova incontrovertibile della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

appropriazione né, tantomeno, costituirà l'appropriazione in sé. È erroneo quindi ritenere appagante per la condanna il semplice dato dell'insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile.

Sez. II sent. 18 giugno 2019 – 1 luglio 2019 n. 28515 Pres. Diotallevi, Rel. Alma.

Usura ex art. 644 c.p. – Circostanza aggravante ex art. 644 comma 5 n. 4 c.p. – Configurabilità per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette.

In tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività, poiché la configurabilità o no di detta circostanza aggravante è comunque legata all'effettivo svolgimento di detta attività da parte della persona offesa al momento dell'erogazione del prestito e della determinazione degli interessi usurari.

C. Leggi speciali.

Sez. III, sent. 20 marzo-15 luglio 2019, n. 30928, Pres. Lapalorcia, Rel. Zunica.

Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Natura - Sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria del bene giuridico leso - Caratteristiche - Obbligo di fare a carattere reale privo di finalità punitive - Prescrizione ai sensi dell'art. 173 c.p.p. o dell'art. 28 I. n. 689/1981 - Esclusione.

L'ordine di demolizione costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo perciò carattere reale, producendo effetti che ricadono sul soggetto che è in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso, potendo il nuovo proprietario solo rivalersi in sede civile nei confronti del suo dante causa a seguito dell'avvenuta demolizione. Da ciò consegue, peraltro, che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 c.p.p. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della I. n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

[Sez. IV, sentenza 25 giugno 2019 – 8 luglio 2019 n. 29561 – Pres. Di Salvo – Rel. Ferranti.](#)

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione – Art. 16 D. Lgs. 286/98 – Natura - Patteggiamento – Conseguenze.

L'espulsione prevista dall'art. 16 D. Lgs. 286/98 costituisce una misura alternativa alla detenzione in carcere e non già una misura di sicurezza; ciò comporta che detta misura possa non far parte dell'accordo intercorso fra le parti e ben possa essere disposta dall'Autorità giudiziaria in base alla valutazione discrezionale dei parametri normativi.

[Sez. IV, sentenza 9 maggio 2019 – 3 luglio 2019 n. 28778 – Pres. Piccialli – Rel. Bruno.](#)

Guida in stato di ebbrezza – Prelievo ematico – Art. 356 c.p.p. – Avviso diritto assistenza difensore – Presupposti.

Sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

[Sez. III, sent. 4 aprile -11 luglio 2019, n. 30525, Pres. Lapalorcia, Rel. Cerroni.](#)

Legge stupefacenti - Reato associativo ex art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90 e concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti - Elementi distintivi.

L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (il reato associativo richiede, infatti, la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione anti-giuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie).

D. Diritto processuale.

[Sez. VI sent. 2 aprile 2019 – 9 luglio 2019 n. 30165, Pres. Petruzzellis, Rel. Vigna.](#)

Appello – Assoluzione in relazione ad uno dei reati per cui è intervenuta condanna – esclusione della continuazione – Conseguenze sul piano sanzionatorio.

Nel caso in cui il giudice di appello escluda la continuazione pronunciando l'assoluzione per il reato meno grave, deve limitarsi ad eliminare la quantità di pena posta in aumento; nell'ipotesi in cui l'assoluzione concerne il più grave reato, invece, deve procedere a nuova determinazione della pena. Lo scioglimento della continuazione o del concorso formale, qualora determini l'elisione della pena già fissata per il reato base, fa infatti riacquistare ai reati satelliti la loro autonomia, il che comporta che le pene devono essere nuovamente fissate per i singoli reati secondo la loro astratta previsione. Ed anche



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

in relazione alla specie di pena i reati, già satelliti, riacquistano la loro autonomia, dovendo essere nuovamente determinata la pena per il nuovo reato base secondo la sua astratta previsione

[Sez. III, sent. 10 aprile-12 luglio 2019, n. 30682, Pres. Liberati, Rel. Noviello.](#)

Appello - Motivazione - Motivazione *per relationem* - Ammissibilità - Limiti.

In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare *per relationem*; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte.

[Sez. III, sent. 10 maggio-8 luglio 2019, n. 29519, Pres. Liberati, Rel. Scarcella.](#)

Astensione dalle udienze - Adesione del difensore dell'imputato - Comunicazione in forma scritta al giudice precedente - Termine per il deposito presso la cancelleria.

In tema di astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria, l'adesione del difensore dell'imputato, qualora formulata in forma scritta, deve pervenire nella cancelleria del giudice precedente entro il termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza - previsto dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 - difettando, in caso di mancato rispetto di detto termine, una condizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

[Sez. II sent. 16 maggio 2019 – 1 luglio 2019 n. 28502 Pres. Cammino, Rel. Pardo.](#)

Contrasto tra dispositivo e motivazione – Omessa menzione nel dispositivo di una circostanza attenuante – Sussistenza della stessa desumibile dalla motivazione.

In tema di relazione tra dispositivo e motivazione, dato il carattere unitario della sentenza, il contrasto tra dispositivo e motivazione non può essere sempre risolto con il criterio della prevalenza del primo sulla seconda. Infatti, pur assolvendo il dispositivo alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione ne costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e a chiarire le ragioni della decisione e potendo contenere elementi obiettivi, univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o parte di esso. L'applicazione del suddetto principio in tema di elementi circostanziali del reato ha poi portato a stabilire che l'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena.

[Sez. V sent. 19 marzo 2019 – 10 luglio 2019 n. 30446, Pres. Palla, Rel. Mazzitelli.](#)

Dichiarazione o elezione di domicilio – Impossibilità di effettuare la notifica – Conseguenze diverse a seconda che la dichiarazione o elezione sia avvenuta davanti all'autorità procedente o in seguito all'invito rivolto all'indagato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato.

In tema di notificazioni, quando la dichiarazione o elezione di domicilio è raccolta a verbale davanti all'autorità procedente ai sensi dell'art. 161, comma primo, c.p.p., l'inidoneità della stessa (che consiste nella definitiva impossibilità di effettuare la notifica, non rilevando una mera assenza o allontanamento temporaneo) determina l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art 161, comma quarto, c.p.p.; quando, invece, la dichiarazione o elezione di domicilio consegue all'invito



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

rivolto all'indagato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato, l'impossibilità di procedere alla notifica (per mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione od elezione) implica la necessità di eseguire quella successiva nel luogo in cui l'atto è stato notificato, con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p..

[Sez. III, sent. 17 maggio-10 luglio 2019, n. 30400, Pres. Sarno, Rel. Di Stasi.](#)

Difesa nel processo penale - Legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale - Obbligo di tempestiva comunicazione - Sussistenza.

L'obbligo di comunicare prontamente, *ex art. 420ter*, comma quinto, c.p.p., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, inoltre, non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non si possa far sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgerci, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

[Sez. II sent. 6 giugno 2019 – 8 luglio 2019 n. 29698 Pres. Rago, Rel. Alma.](#)

Giudizio immediato ex art. 453 c.p.p. – Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale – Obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente – Divieto di regressione di fase.

Nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero.

[Sez. III, sent. 21 maggio-12 luglio 2019, n. 30688, Pres. Rosi, Rel. Gai.](#)

Impedimento a comparire dell'imputato - Ipotesi - Malattia a carattere cronico - Integrazione - Requisiti.

L'impedimento a comparire dell'imputato di cui all'art. 420-ter c.p.p., che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per l'esercizio del diritto di difesa, può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, purché determinante un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile.

[Sez. I, sent. 16 luglio – 18 luglio 2019 n. 31859, Pres. Di Tomassi, Rel. Casa.](#)

Impugnazioni – Interesse ad impugnare – Caratteri dell'interesse – Inammissibilità sopravvenuta per perdita di interesse.

Per proporre qualunque impugnazione, occorra avervi interesse (art. 568, comma 4, c.p.p.) e l'interesse rilevante a tal fine deve essere non solo di tipo giuridico (escluso l'interesse meramente morale ovvero teorico), ma anche concreto, atteso che l'impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

tangibilmente favorevole quale la rimozione di un provvedimento pregiudizievole. Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che deve non solo sussistere al momento della proposizione dell'atto di parte, ma anche permanere al momento dell'invocata decisione, di talché l'impugnazione non può non perdere questo necessario requisito, come sopra inteso, allorché l'impugnante abbia *medio tempore* ottenuto quanto intendeva reclamare con l'atto di gravame, ovvero quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice *ad quem*. In tali casi, la cessazione dell'interesse - giuridico, concreto ed attuale - induce ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. *(nel caso di specie, risultando in atti che, in pendenza del giudizio di cassazione, il ricorrente è stato rimesso in libertà per intervenuta espiazione della pena, la Corte ha ritenuto essere venuto meno il suo interesse a coltivare l'impugnazione proposta e, pertanto, ne ha dichiarato l'inammissibilità senza la condanna al pagamento delle spese o di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende).*

[Sez. VI sent. 22 maggio 2018 – 12 luglio 2019 n. 30750, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini.](#)

Impugnazioni - Intervenuta estinzione del reato – Obbligo di decidere e motivare in ordine ai capi della sentenza relativi agli interessi civili.

La previsione di cui all'art. 578 c.p.p. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

[Sez. I, sent. 16 luglio – 18 luglio 2019 n. 31856, Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico.](#)

Impugnazioni – Restituzione nel termine – Presentazione della istanza tramite servizio postale – criterio di riferimento per valutare la tempestività della domanda.

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2 *bis* c.p.p., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione (*cf. Sez. Un. 18 maggio 2017, n. 42043*).

[Sez. VI sent. 23 maggio 2019 – 9 luglio 2019 n. 30203, Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi.](#)

Impugnazioni – Sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.* – Ricorso della persona offesa – Necessità di previo conferimento di procura speciale al difensore – Esclusione.

Il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell'interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, ma non occorre il conferimento al predetto difensore di procura speciale "*ad hoc*" ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.

[Sez. VI sent. 28 marzo 2019 – 10 luglio 2019 n. 30425, Pres. Petruzzellis, Rel. Costanzo.](#)

Intercettazioni – Utilizzazione in altri procedimenti – Limiti – Nozione di procedimento diverso.

La diversità del procedimento non è collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Ne deriva che, mentre non è diverso il procedimento riguardante indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato per il quale il mezzo di ricerca della prova venne predisposto, la diversità è ravvisabile relativamente a una notizia di reato derivante da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

seppure connesso, e nella insussistenza, tra i due fatti-reato, storicamente differenti, di un nesso *ex art.* 12 c.p.p., o di tipo investigativo, o nell'esistenza di un collegamento meramente fattuale e occasionale. In altri termini, se il mezzo di ricerca della prova è stato legittimamente autorizzato entro un procedimento riguardante reati di cui all'art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili, senza limite, per tutti gli altri reati relativi allo stesso procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento sostanzialmente diverso - perché concernente una *notitia criminis* la cui acquisizione è occasionata dalle stesse operazioni di intercettazione, ma non collegate strutturalmente ai delitti per i quali le intercettazioni sono state autorizzate - l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 c.p.p., e, cioè, se risulta indispensabile per l'accertamento di un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Sez. IV, sentenza 28 maggio 2019 – 3 luglio 2019 n. 28790 – Pres. Dovere – Rel. Montagni.

Misure cautelari - Appello cautelare – Art. 310 c.p.p. – Obbligo di specificità del gravame – Inammissibilità.

I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non si possono limitare al semplice richiamo per *relationem* degli argomenti adottati a fondamento della originaria richiesta di applicazione da parte del pubblico ministero, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame posto che l'appello cautelare di cui all'art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione.

Sez. I, sent. 2 luglio – 15 luglio 2019 n. 30982, Pres. Tardio, Rel. Magi.

Misure cautelari – Impugnazioni – Riesame della misura custodiale – Chiamata in correità – Attendibilità del dichiarante – Principio di “frazionabilità delle narrazioni complesse” – Limiti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Il limite intrinseco della «frazionabilità» è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati. La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate (*la Corte, in varie pronunce, ha giudicato sussistere tale interferenza solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, cfr. Sez. I n. 468 del 18.12.2000; Sez. VI n. 35327 del 22.8.2013; Sez. V n. 46471 del 19.10.2015*).

Sez. V sent. 1 aprile 2019 – 10 luglio 2019 n. 30454, Pres. Palla, Rel. Mazzitelli.

Omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio - Nullità assoluta e insanabile anche nel caso in cui sia presente il difensore e questo non abbia formulato eccezioni.

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato determina una nullità di carattere assoluto, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità. A nulla vale il rilievo circa la presenza del difensore e la mancata formulazione di eccezioni, trattandosi, per l'appunto, di invalidità assoluta e insanabile.

Sez. V sent. 11 giugno 2019 – 4 luglio 2019 n. 29396, Pres. Palla, Rel. Morelli.

Patteggiamento – Espulsione dell'imputato –Impossibilità per il giudice di disporre l'espulsione se essa non rientra nell'accordo tra le parti.

Il ritenere che l'espulsione dell'imputato ai sensi dell'art. 16 co.1 d.lgs.286/98, in caso di applicazione della pena su richiesta, non possa essere disposta dal giudice in assenza di accordo fra le parti si fonda



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

sulla constatazione che si tratta di un potere discrezionale del giudice, rispetto al quale è ragionevole che operi il limite dell'accordo delle parti, vista la struttura dell'istituto di cui all'art. 444 c.p.p., e valorizza l'interesse dell'imputato a non vedersi comminata una sanzione (che può anche essere sentita come maggiormente afflittiva rispetto alla detenzione) estranea all'accordo concluso con il Pubblico Ministero.

[Sez. V sent. 9 aprile 2019 – 1 luglio 2019 n. 28555, Pres. Pezzullo, Rel. Belmonte.](#)

Revoca del provvedimento di archiviazione – Abnormità della pronuncia – Rimedi idonei a rimuovere gli effetti del provvedimento di archiviazione.

È abnorme la pronuncia di revoca del provvedimento di archiviazione, essendo quest'ultimo suscettibile di essere rimosso nei suoi effetti solo tramite il ricorso per cassazione (oggi, attraverso il reclamo previsto dall'art. 410-*bis* c.p.p., introdotto dall'art. 1 comma 33 della legge 23 giugno 2017 n. 103, in caso di violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio) o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 c.p.p. su richiesta del P.M. titolare dell'azione penale. Infatti, il provvedimento di archiviazione è connotato da una sua pur relativa stabilità e la riapertura delle indagini è subordinata alle condizioni previste dall'art. 414 c.p.p.; dato che il potere di esercitare l'azione penale, una volta consumato, può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito, non può trovare giustificazione, nell'attuale sistema processuale penale, alcun provvedimento di revoca del decreto di archiviazione. D'altro canto, è estraneo all'ordinamento processuale un potere di autocorrezione o integrazione dei provvedimenti non di natura meramente ordinatoria che, una volta emessi, siano passibili di impugnazione o di correzione degli errori materiali, secondo procedure disciplinate dal codice.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

[Sez. VI sent. 12 giugno 2019 – 8 luglio 2019 n. 29911, Pres. Petitti, Rel. Capozzi.](#)

Misure cautelari - Riesame – Nomina intervenuta nel corso del processo principale – Estensione dell'efficacia al procedimento incidentale.

L'imputato, provvedendo alla nomina del difensore, gli conferisce il mandato di difenderlo in relazione al procedimento principale, nel quale la nomina intervenga, nonché a quelli incidentali direttamente derivati, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello ove penda il primo. Il principio della automatica estensione della nomina del difensore *ex art. 96 c.p.p.* nell'ambito del procedimento principale rispetto a quello incidentale trova il suo fondamento nella inscindibilità della scelta operata dall'imputato in ordine alla propria difesa tecnica che non può soffrire limitazioni o eccezioni, salvo che sia lo stesso imputato a manifestare la volontà di limitare l'efficacia della nomina effettuata.

[Sez. II sent. 14 giugno 2019 – 5 luglio 2019 n. 29461 Pres. Gallo, Rel. Coscioni.](#)

Sequestro preventivo - Divieto di revoca *ex art. 324 comma 7 c.p.p.* – Applicabilità esclusivamente ai casi di confisca obbligatoria indicati dall'art. 240 comma 2 c.p. e non ai casi di confisca disciplinata da altre norme.

Il divieto di revoca del sequestro, previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 2, c.p., non trova applicazione per la diversa ipotesi di confisca disciplinata da altre norme, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilità della misura reale, non è suscettibile di interpretazione analogica: infatti, l'art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che *"la revoca del provvedimento di sequestro... non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma secondo del codice penale"*, quando si tratti cioè di cose soggette a confisca obbligatoria, ma nulla dispone relativamente a casi diversi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. V sent. 23 maggio 2019 – 5 luglio 2019 n. 29501, Pres. Zaza, Rel. Belmonte.](#)

Benefici penitenziari - Delitti finalizzati al terrorismo o all'eversione ostativi ai suddetti benefici - Necessarietà, ai fini dell'ostatività, del concreto compimento di atti di violenza.

La lettura interpretativa dell'art. 4 bis o.p., comma 1, prima parte, rende evidente che l'espressione "mediante il compimento di atti di violenza" è strutturalmente legata al costrutto "delitti commessi" che abbiano le finalità di terrorismo o di eversione. Sono dunque ostativi ai benefici penitenziari (eccetto la liberazione anticipata) i delitti commessi mediante il compimento di atti di violenza, che siano finalizzati al terrorismo o all'eversione. Pertanto, il concreto compimento di atti di violenza, quale specifico strumento di finalità terroristiche o eversive, è requisito necessario perché operi l'ostatività ai benefici penitenziari.

[Sez. I, sent. 26 giugno – 15 luglio 2019 n. 30977, Pres. Mazzei, Rel. Rocchi.](#)

Esecuzione – Applicazione della disciplina del reato continuato – Indici interpretativi della unicità del disegno criminoso.

È principio oramai consolidato quello secondo il quale, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli; cronologicamente anteriori (*anche recentemente, le Sezioni Unite hanno ribadito che non appare sufficiente, a tal fine, valorizzare la*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea – cfr. Sez. Un., n. 28659 18/05/2017).

Sez. I, sent. 26 giugno – 15 luglio 2019 n. 30979, Pres. Mazzei, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Applicazione della disciplina del reato continuato – Poteri che il tribunale può esercitare per la puntuale valutazione del fatto.

Il tribunale, nell'esaminare una domanda di riconoscimento della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, deve valutare concretamente quanto esposto nell'istanza; il fatto che le circostanze esposte nell'istanza non risultino dalle sentenze citate dalla difesa del condannato non impedisce un approfondimento mediante l'acquisizione degli atti presenti nei fascicoli processuali o di alcuni di essi. In effetti, ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p., il giudice dell'esecuzione può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; quindi non vi è alcun ostacolo all'acquisizione di atti processuali o di polizia giudiziaria, al fine di una valutazione puntuale del fatto concreto.

Sez. I, sent. 16 luglio – 18 luglio 2019 n. 31854, Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Rilevabilità delle nullità verificatesi nel giudizio di cognizione – Esclusione.

In materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione e non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza (*ex pluribus, Cass. Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013; Cass. Sez. 1 n. 8776 del 28/01/2008*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Sez. V sent. 4 marzo 2019 – 10 luglio 2019 n. 30470, Pres. Vessichelli, Rel. De Marzo.

Esecuzione - Reato continuato – Ricorso del solo condannato – Divieto di *reformatio in peius* nel giudizio di cognizione e in sede di esecuzione – Portata del divieto.

In caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di *reformatio in peius* sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente. Nella parallela prospettiva del giudizio di cognizione, vale la "visione multifocale" che caratterizza la disciplina normativa prevista dall'art. 81 c.p. e la rende ora unitaria, ora pluralistica, con la conseguenza che è necessario individuare le singole pene per i reati-satellite. Ne discende che, nel giudizio di appello, il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, c.p.p.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

Sez. I, sent. 25 giugno – 9 luglio 2019 n. 30146, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.

Sorveglianza – Misure alternative – Affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/90 – Elementi da valutare ai fini della concessione del beneficio.

In tema di affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, il giudice competente è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma concordato dall'interessato con una delle strutture terapeutiche indicate nella norma, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento riabilitativo a realizzare un effettivo reinserimento sociale del soggetto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Sez. I, sent. 16 luglio – 18 luglio 2019 n. 31860, Pres. Di Tomassi, Rel. Casa.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Individuazione del difensore destinatario della notifica dell'avviso di fissazione della udienza camerale.

La necessità che sia lo stesso difensore che è abilitato a proporre l'istanza quello cui va notificata la fissazione dell'udienza camerale trova conferma nella *ratio* della norma che, prevedendo espressamente la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore del merito, e in assenza di diversa nomina dell'interessato la legittimazione di quello ad avanzare la richiesta di misura alternativa, intende assicurare che non si verifichi nessun ritardo o iato nell'assistenza del condannato. Nessuna ragione logica o giuridica e nessun "principio" sulla "autonomia" delle singole procedure d'esecuzione o di sorveglianza può, infatti, giustificare la sostituzione del difensore che è legittimato a dare impulso ad una determinata procedura con altro nominato d'ufficio per l'assistenza dell'interessato nel corso della medesima procedura a evidente e diretto discapito della continuità ed effettività della difesa tecnica.

F. Misure di prevenzione.

Sez. VI sent. 4 giugno 2019 – 10 luglio 2019 n. 30428, Pres. Ricciarelli, Rel. Amoroso.

Iscrizione del proposto in una delle categorie tipizzate di pericolosità – Caratteristiche del giudizio formulato – Rilevanza delle precedenti condotte.

In tema di misure di prevenzione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata deve essere operata sulla base non già di meri sospetti bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca, attraverso un accertamento operato con grado di certezza, le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale. Le precedenti condotte del soggetto per potere assumere rilevanza devono essere qualificate in termini di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

ricorrenti attività delittuose, acclamate con grado di certezza, ed è richiesto che si tratti di condotte delittuose non episodiche ma protrattesi per un consistente intervallo temporale della vita del proposto.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Ennio Amodio; *A FUROR DI POPOLO. LA GIUSTIZIA VENDICATIVA GIALLOVERDE*
(Donzelli)

Alessandra Bassi, Cesare Parodi (a cura di): *I PROCEDIMENTI SPECIALI PENALI*

Valeria Bove: *PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO* Giuffrè

Andrea Lazzoni, Alessandro Trinci: *GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE* Giuffrè

Vincenzo Maiello: *IL CONCORSO ESTERNO TRA INDETERMINATESSA LEGISLATIVA
E TIPIZZAZIONE GIURISPRUDENZIALE* II edizione Giappichelli

Giovanni Melillo, Giuseppe Furciniti, Enrico Contieri: *I RAPPORTI TRA MAFIA E IMPRESA.
Modelli di analisi economico – gestionale, qualificazione giuridica e strumenti di contrasto*
Laurus Robuffo

Gianrico Ranaldi (a cura di): *LA RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI PENALI.
SEMPLIFICAZIONE, DEFLAZIONE, RESTAURAZIONE* Pisa University Press



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Giovanni Taliento: ***IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001. PROGETTAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI*** La Tribuna

6. Incontri di studio e convegni.

Incontro di studio: ***L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPIZZAZIONE DELL'ILLECITO DEONTOLOGICO – CASI PRATICI*** (Camera Penale di Monza)

Monza, giovedì 18 luglio 2019, ore 14.30, Sala Grande Istituto Leone Dehon – Via Appiani n. 1

Seminario: ***PIU' CARCERE O MENO CARCERE? LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA E LA RIFORMA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D'Aosta)

Ivrea (TO), giovedì 18 luglio 2019, ore 14.45, Aula Magna Liceo Classico Statale Carlo Botta, Corso Re Umberto 37

Convegno: ***LA PROVA TESTIMONIALE NEL PROCESSO PENALE – ESAME E CONTROESAME*** (Camera Penale di Patti)

Acquedolci (ME), giovedì 18 luglio 2019, ore 17.30, Aula Consiliare

Convegno: ***IL LAVORO ENTRO ED OLTRE LE MURA TRA DIGNITA' E RISCATTO*** (Camera Penale di Livorno)

Isola di Gorgona (LI), sabato 20 luglio 2019, ore 10.30, Casa di Reclusione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 72 – 15 luglio 2019

Evento: ***VENT'ANNI DI CAMERA PENALE*** (Camera Penale di Parma)

Parma, venerdì 20 settembre 2019, ore 10, Circolo di Lettura e conversazione, Via Melloni 4

Seminario di esecuzione penale: ***IL CASELLARIO GIUDIZIALE E L'ESTINZIONE DELLA PENA (RIABILITAZIONE, REMISSIONE DEL DEBITO) – L'ESECUZIONE DELLA PENA DA E PER L'ESTERO*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 25 settembre 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7